

Codice DB1112

D.D. 26 novembre 2010, n. 1405

Approvazione della "Convenzione per l'attuazione di attività di vigilanza nel settore primario" con la Provincia di Torino. Impegno di spesa di euro 40.000,00 (cap. 137165/2010 - UPB DB11121).

Il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, detta norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.

Il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, reca le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame; in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari.

Il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 stabilisce norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 stabilisce norme relative alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

L'art. 56 della legge 24 marzo 1998 n. 128, prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

Il D.M. 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, reca: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Il D.M. 30 agosto 2000 reca indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000; in particolare l'articolo 15 definisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.

Il D.M. 25 febbraio 2005 detta disposizioni concernenti le linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine.

Il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; in particolare l'art. 9 statuisce che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 istituisce l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; in particolare l'articolo 48 stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P e le I.G.P. vitivinicole.

Il D.M. 27 agosto 2004, reca la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme Comunitarie; in tale contesto sono attribuite alla Regione funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali.

La D.G.R. 02 agosto 2010, n. 48-462 detta disposizioni attuative in materia autorizzazione, revoca e sospensione dei centri di imballaggio delle uova prevedendo che i centri autorizzati siano sottoposti ad una verifica, almeno triennale, circa la persistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di imballaggio.

Il D.M. 08 agosto 2008 "Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi" stabilisce nell'art. 7 che la Regione ha funzioni di controllo.

Il Reg. CE n. 1234/2007 "recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli", e le disposizioni attuative in materia di sostegno al settore apistico contenute nel D.M. 23 gennaio 2006, nella Circolare A.G.E.A. n. 342 del 14.04.2008 e nella D.G.R. n. 85 – 4235 del 22.10.2001 richiedono lo svolgimento di attività di controllo da parte della Regione.

Tenuto conto che tutte le attività di controllo e vigilanza di cui alle voci precedenti sono funzioni attribuite, oltre che a organi dello Stato, anche alla Regione e che, prima di assumere un definitivo assetto sulle modalità di esecuzione delle stesse, si ritiene necessaria una fase di sperimentazione tecnico – operativa.

Tenuto conto che le attività di controllo e vigilanza di cui trattasi richiedono l'apporto di risorse umane caratterizzate da specifiche competenze professionali utilmente reperibili presso le Province le quali, per effetto dei processi di conferimento delle funzioni amministrative in agricoltura operate principalmente con la L.R. 08.07.1999, n. 17, già operano una sistematica e proficua azione di vigilanza in altri ambiti comparto agro – alimentare.

Vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali", che prevede la possibilità di concludere specifici accordi tra Regione ed enti locali (art. 8 bis).

Tenuta in considerazione della disponibilità manifestata dalla Provincia di Torino ad assumere l'incarico a svolgere attività di vigilanza in attuazione delle disposizioni di legge citate in precedenza, purché detta attività si svolga col coordinamento della Regione Piemonte e che la stessa Regione riconosca alla Provincia di Torino la copertura delle spese per i maggiori oneri, anche di natura finanziaria, derivanti dall'assunzione dell'incarico.

Atteso che lo scopo di una collaborazione con la Provincia di Torino risiede precipuamente nella sperimentazione di modelli di vigilanza, che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e completezza dell'azione amministrativa, permettano di elaborare metodologie di intervento, tempi di esecuzione, modulistiche di supporto e analisi dei risultati.

Considerato che, a seguito della sperimentazione di tali attività di vigilanza, aventi lo scopo di tarare le metodologie e definire le check-list per ciascuna attività per ciascun comparto in cui è necessario attivare la vigilanza, ove questa non lo sia già stata, al fine di consentire di estenderla (l'attività di vigilanza) per gli anni successivi anche alle altre Province Piemontesi.

Ritenuto necessario formalizzare la collaborazione con la Provincia di Torino mediante la stipula di una convenzione secondo il testo allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono disciplinati i rapporti tra i due enti;

Ritenuto pertanto, per l'attuazione delle attività di vigilanza nel settore primario, di impegnare la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa 137165/10 (assegnazione n. 100248) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 a favore della Provincia di Torino (omissis), a copertura delle spese derivanti dall'adempimento di specifici compiti relativi a funzioni attribuite alla Provincia di funzioni regionali.

Sulla base di quanto esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie alle singole Direzioni regionali del ruolo della Giunta;

vista la D.G.R. n. 19-201 del 21.06.2010 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato alle singole Direzioni regionali, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, le risorse finanziarie nella misura del 50% dello stanziamento dei capitoli regionali;

vista la D.G.R. n. 19-338 del 19.07.2010 con la quale la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche alla D.G.R. n. 19-201 del 21.06.2010;

vista l'assegnazione n. 100248 sul cap. 137165/2010 a favore della Direzione Regionale Agricoltura (DB 1100), disposto con D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010 e D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010;

vista la legge regionale n. 15 del 1 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”;

vista la Legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010 con cui la Giunta Regionale ha approvato gli obiettivi inseriti nel Programma Operativo 2010 e ha provveduto all’assegnazione delle risorse necessarie alle singole Direzioni;

vista la comunicazione n. 4 prot. n. 28503 del 21.10.2010, con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura ha autorizzato, per l’esercizio in corso, i Responsabili dei settori all’assunzione degli impegni di spesa, nei limiti e per gli obiettivi previsti dalla citata DGR 3-13050 del 19.01.2010;

determina

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per l’attuazione dell’attività di vigilanza nel settore primario, secondo il testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
 - di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per lo svolgimento delle attività di vigilanza nel settore primario previste in convenzione ha durata sino al 31.12.2011, a partire dalla data della sua stipulazione;
 - di impegnare, per l’attuazione delle attività di vigilanza nel settore primario, la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa 137165/10 (assegnazione n. 100248) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 a favore della Provincia di Torino, (omissis), a copertura delle spese derivanti dall’adempimento di specifici compiti relativi a funzioni attribuite alla Provincia di funzioni regionali.
 - di dare atto che la liquidazione della somma di 40.000,00 euro a favore della Provincia di Torino avverrà secondo le modalità indicate nella Convenzione sopra richiamata.
- La spesa complessiva di € 40.000,00 è impegnata sul capitolo di spesa 137165/10 del bilancio di previsione per l’anno 2010 (assegnazione. n. 100248).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Vittorio Bosser Peverelli